

Legge Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n. 9.

Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

(pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 26/1/1983, in vigore dal 27/1/1983)

Testo aggiornato con le modifiche introdotte dalle seguenti leggi regionali:

- | | |
|--|---|
| - L.R. 19 del 28/12/09 (art.10) | - L.R. 10 del 11/05/16 (art.unico) |
| - L.R. 7 del 05/05/11 (art.1, co.1) | - L.R. 22 del 08/08/16 (art.16, co.16) |
| - L.R. 1 del 27/01/12 (art.33) | - L.R. 38 del 23/12/16 (art.1, co.1) |
| - L.R. 5 del 06/05/13 (art.1,co.132) | - L.R. 10 del 31/03/17 (art.unico, co.78) |
| - L.R. 16 del 07/08/14 (art.1,co.192, 237) | - L.R. 19 del 22/06/17 (art.5) |

Si evidenziano: in corsivo..... le parole modificate dalla L.R.19/17
tra parentesi quadre le parole soppresse dalle leggi indicate nelle note

In attuazione della presente legge sono stati emanati i seguenti regolamenti regionali:

- Reg. 4/2010 - *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.*
- Reg. 2/2012 - *Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4.*

TITOLO I

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La Regione ai sensi dell'art. 20 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della previsione del rischio sismico, nuove modalità per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della L. 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Campania classificati sismici.

2. La Regione stabilisce, altresì, norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.

Art. 2 - Denuncia dei lavori

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso

l'Ufficio [provinciale del Genio civile o Sezione autonoma] ⁽¹⁾ competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.

2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori. ⁽²⁾

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore. ⁽³⁾

4. Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:

- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n. 64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64;
- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.

5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata all'Ufficio competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile. ⁽⁴⁾



6. [Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.] ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾

7. [Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico.] ⁽⁵⁾

8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con Delib.G.R. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). ⁽⁷⁾

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio regionale uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge [, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis]. ⁽⁸⁾

9-bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale. ⁽⁹⁾

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Ufficio svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti⁽¹⁰⁾; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo ⁽¹¹⁾ .

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento degli Uffici del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle

more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge. ⁽¹²⁾

(1) Parole soppresse dall'art.1, co.1, lett.a), punto 1), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16

(2) Comma così sostituito dall'art.10, co.1, lett.a), della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09. Il testo originario era così formulato:

«**2.** Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.».

(3) Comma così sostituito dall'art.10, co.1, lett.a), della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09. Il testo originario era così formulato:

«**3.** Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).».

(4) Comma così sostituito dall'art.10, co.1, lett.b), della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09 e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.a), punto 2), della L.R.10/16, che ha sostituito le parole «al settore provinciale del Genio civile» con «all'Ufficio». Il testo originario era così formulato:

«**5.** L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.».

(5) Comma abrogato dall'art.1, co.1, lett.a), punto 3), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16. Precedentemente erano da ritenere già implicitamente abrogati - solo per i lavori che attengono all'attività edilizia - per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (si veda la circolare del Servizio Sismico Regionale n.4, prot.193972 del 18/03/14).

(6) Il comma 78 dell'articolo unico della L.R.10/17 ha introdotto, in proposito, la seguente disposizione:

78. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Si è in attesa di indicazioni in ordine all'effettiva applicabilità di tale disposizione, stante l'apparente contrasto di essa con principi fondamentali contenuti nel D.P.R. 380/2001 (ovvero, la sottoposizione - con l'unica eccezione di cui all'art.106 - di tutti i soggetti, pubblici e privati, alle disposizioni contenute nei capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/2001 s.m.i.).

(7) Comma aggiunto dall'art.10, co.1, lett.c), della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09.

(8) Comma sostituito dall'art.33, co.1, lett.a), della L.R.1/12, a decorrere dal 29/01/12 e poi successivamente modificato (a decorrere dal 09/08/16) dall'art.16, co.16, lett.a), della L.R.22/16, che ha sostituito le parole «dell'Arcadis» con «regionale» e dopo le parole «presente legge» ha soppresso le parole «, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis».

Il testo originario, aggiunto dall'art.10, co.1, lett.c), della L.R.19/09, era così formulato:



«9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.»

- (9) Comma aggiunto dall'art.33, co.1, lett.b), della L.R.1/12, a decorrere dal 29/01/12.
(10) Comma aggiunto dall'art.10, co.1, lett.c), della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09 e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.a), punto 4), della L.R.10/16, che ha sostituito le parole «Settore provinciale del Genio civile» con «Ufficio».
(11) Periodo aggiunto dall'art.33, co.1, lett.c) della L.R.1/12, a decorrere dal 29/01/12.
(12) Comma aggiunto dall'art.10, co.1, lett.c), della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09 e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.a), punto 5), della L.R.10/16, che ha sostituito le parole «dei Settori provinciali» con «degli Uffici».

Art. 3 - Responsabilità

- 1.** La responsabilità dell'osservanza delle norme sismiche per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 primo comma ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul progettista, geologo, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.
- 2.** L'incarico di direttore dei lavori e di collaudatore deve essere conferito ai tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 2, nei limiti delle rispettive competenze professionali.
- 3.** Il collaudatore deve essere iscritto all'Albo o collegio professionale da almeno dieci anni e, ove prescritta la nomina di un ingegnere o architetto, può essere lo stesso incaricato di cui alla legge n. 1086 del 1971, purché nominato così come previsto dal precedente art. 2.
- 4.** In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato. Ogni modificazione che si volesse apportare all'opera deve formare oggetto di variante progettuale, i cui elaborati devono essere depositati nella forma di cui all'art. 2, prima di dare inizio ai lavori di variante. Le tipologie di varianti non sostanziali sono individuate con regolamento della Giunta regionale. ⁽¹⁾
- 5.** Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti adempimenti:
 - a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell'inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell'attestato di deposito presso l'Ufficio competente ⁽²⁾ e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, in uno al provvedimento prescritto ai sensi dell'articolo 4 ⁽³⁾;

- b) l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

- (1) Periodo aggiunto dall'art.1, co.1, lett.b), punto 1), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16.
(2) L'art.1, co.1, lett.b), punto 2), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16, ha sostituito le parole «provinciale del Genio civile o Sezione autonoma» con «competente».
(3) Parole aggiunte dall'art.1, co.1, lett.a), punto 1), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16.

Art. 4 - Autorizzazione sismica e deposito sismico ⁽¹⁾

- 1.** I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria); l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini dell'articolo 61, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; ⁽²⁾
 - d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato D.P.R. n. 380/2001;
 - e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.
- 2.** In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.



3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 1 e 3bis ⁽³⁾, i lavori possono iniziare dopo che il competente Ufficio ⁽⁴⁾, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti; detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori sottoposti ad autorizzazione sismica. ⁽⁵⁾

3-bis. Nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori minori, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, possono iniziare dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio. Sono effettuati controlli successivi, finalizzati a verificare la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori. ⁽⁶⁾

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.

(1) Articolo sostituito dall'art.10, co.2, della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09, e successivamente modificato come specificato nelle note che seguono.

Il testo originario era così formulato:

«Art. 4. - 1. La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge. - **2.** Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64. - **3.** Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge. - **4.** La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti. - **5.** La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per: a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio; b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti; c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo; d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64. - **6.** La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica,

chiamando a farne parte, a mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento geologico, sismologia.»

- (2) Parole aggiunte dall'art.16, co.16, lett.b), della L.R.22/16, a decorrere dal 09/08/16.
(3) L'art.1, co.1, lett.c), punto 1), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16, ha sostituito le parole «al comma 1» con «ai commi 1 e 3bis».
(4) L'art.1, co.1, lett.c), punto 1), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16, ha sostituito le parole «Settore provinciale del Genio Civile» con «Ufficio».
(5) Periodo aggiunto dall'art.33, co.1, lett.d), della L.R.1/12, a decorrere dal 29/01/12, e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.c), punto 1), della L.R.10/16, che ha aggiunto le parole «sottoposti ad autorizzazione sismica».
(6) Comma aggiunto dall'art.1, co.1, lett.c), punto 2), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16.

Art. 4 bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni ⁽¹⁾

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere [pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata] ⁽²⁾ la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono



scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni, i comuni, le unioni dei comuni o comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 da versarsi direttamente a loro favore. ⁽³⁾

6-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. ⁽⁴⁾

6-ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i Comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1. ⁽⁴⁾

(1) Articolo aggiunto dall'art.33, co.1, lett.e), della L.R.1/12, a decorrere dal 29/01/12.

(2) Parole soppresse dall'art.1, co.192, della L.R.16/14, a decorrere dal 08/08/14.

(3) Comma così sostituito dall'art.1, co.237, della L.R.16/14, a decorrere dal 08/08/14. Il testo originario era così formulato:

«6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2».

(4) Comma aggiunto dall'art.1, co.1, della L.R.38/16, a decorrere dal 24/12/16.

Art. 4-ter - Attuazione dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ambiente ⁽¹⁾

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari straordinari nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata disposizione per la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai progetti per la realizzazione degli impianti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 196/2010, convertito dalla legge 1/2011, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

(1) Articolo aggiunto dall'art.33, co.1, lett.e), della L.R.1/12, a decorrere dal 29/01/12.

Art. 5 - Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche

1. Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente *fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis* ⁽¹⁾ o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi.

2. Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio [provinciale del Genio civile o Sezione autonoma] ⁽²⁾, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971,



n. 1086, fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre 1971, n. 1086.

2-bis. *Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori⁽³⁾.*

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:

- a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;
- b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;
- c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4. ⁽⁴⁾

4. L'Ufficio del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori. ⁽⁵⁾

5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l'inadeguatezza, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni, affida detti controlli all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l'obbligo, per il Comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3. ⁽⁶⁾

(1) Parole aggiunte dall'art.5, co.1, lett.a), della L.R.19/17, a decorrere dal 22/06/17.

(2) Parole soppresse dall'art.1, co.1, lett.d), punto 1), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16.

(3) Comma aggiunto dall'art.5, co.1, lett.b), della L.R.19/17, a decorrere dal 22/06/17.

(4) Comma così sostituito dall'art.10, co.3, della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09. Il testo originario era così formulato:

«**3.** Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.»

(5) Comma così sostituito dall'art.10, co.3, della L.R.19/09, a decorrere dal 30/12/09, e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.d),

punto 2), della L.R.10/16, che ha sostituito le parole «Il Settore provinciale» con «L'Ufficio».

Il testo originario era così formulato:

«**4.** Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell'art. 29 della L. n. 64 del 1974.»

(6) Comma aggiunto dall'art.1, co.1, della L.R.7/11, a decorrere dal 10/05/11, e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.d), punto 3), della L.R.10/16, che ha sostituito le parole «al settore provinciale» con «all'Ufficio».

Art. 6 - Repressioni delle violazioni

1. Il collaudatore di cui all'art. 5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, entro e non oltre cinque giorni ⁽¹⁾, in uno a motivata relazione con proposte, all'Ufficio [provinciale] ⁽²⁾ del Genio civile [o Sezione autonoma] ⁽²⁾ competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 64 del 1974. In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l'inadempimento all'ordine o al collegio professionale competente. ⁽³⁾

2. Le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all'art. 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono immediatamente denunciate all'autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell'articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell'articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente. ⁽⁴⁾

3. Nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento, nei casi previsti ai commi 2 e 5-ter, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'autorità giudiziaria nei casi di cui al comma 2 e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto. ⁽⁵⁾

4. Le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della L. 64 del 1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici provinciali del Genio civile [o Sezione autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato] ⁽⁶⁾.



5. In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico". (7)

5-bis. Per tutti i casi in cui non si è ancora provveduto alla nomina di un collaudatore d'ufficio, il competente ufficio regionale trasmette gli elenchi dei committenti inadempienti al genio civile competente per territorio che fissa un nuovo termine per la presentazione della denuncia. In caso di mancato rispetto del predetto termine si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del presente articolo. (8)

5-ter. Nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se richiesti, i provvedimenti di "deposito sismico" o "autorizzazione sismica", l'Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal d.p.r. 380/2001 e dalla legge 64/1974. (9)

(1) Parole così aggiunte dall'art.1, co.132, lett.a), della L.R.5/13, a decorrere dal 22/05/13.

(2) Parole soppresse dall'art.1, co.132, lett.a), della L.R.5/13 a decorrere dal 22/05/13.

(3) Periodo aggiunto dall'art.1, co.132, lett.a), della L.R.5/13 a decorrere dal 22/05/13.

(4) Comma così sostituito dall'art.1, co.132, lett.b) della L.R.5/13, a decorrere dal 22/05/13. Il testo originario era così formulato:

«**2.** Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti di cui all'art. 2 della presente legge e dell'art. 11 del D.L. n. 57 del 1982 convertito in L. 29 aprile 1982, n. 187, nonché, per la omessa denuncia dell'art. 17 della L. n. 64 del 1974, il Sindaco trasmette il processo verbale, redatto dagli agenti o dai tecnici di cui all'ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed all'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, che ordina la sospensione dei lavori, fissando nel relativo provvedimento un termine per il deposito degli atti nelle forme di cui all'art. 2 della presente legge, e per la nomina del collaudatore.».

(5) Comma così sostituito dall'art.1, co.132, lett.c), della L.R.5/13, a decorrere dal 22/05/13, e poi successivamente modificato (a decorrere dal 24/05/16) dall'art.1, co.1, lett.e), punto 1), della L.R.10/16, che ha sostituito le parole «dal secondo comma» con «ai commi 2 e 5-ter» e ha aggiunto le parole «nei casi di cui al comma 2». Il testo originario era così formulato:

«**3.** In caso di mancata nomina del collaudatore nei termini assegnati, a tanto provvede il Servizio regionale ai LL.PP. a spese del committente o del costruttore che esegue in proprio.».

(6) Parole soppresse dall'art.1, co.132, lett.d), della L.R.5/13 a decorrere dal 22/05/13.

(7) Comma così sostituito dall'art.1, co.132, lett.e), della L.R.5/13, a decorrere dal 22/05/13. Il testo originario era così formulato:

«**5.** Gli atti emanati nell'esercizio di dette funzioni non sono assoggettabili al visto della C.C.A.R.C., a meno che non comportino impegno di spesa.».

(8) Comma aggiunto dall'art.1, co.132, lett.f), della L.R.5/13 a decorrere dal 22/05/13.

(9) Comma aggiunto dall'art.1, co.1, lett.e), punto 2), della L.R.10/16, a decorrere dal 24/05/16.

Art. 6 bis ⁽¹⁾

1. Gli abitati dichiarati da consolidare o da trasferire, ai sensi della legge 445/1908, possono essere ripermetrati dalle Autorità di bacino competenti, sentiti i Comuni interessati, previa verifica di sussistenza di movimenti franosi interessanti, anche parzialmente, territori urbanizzati che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica. La perimetrazione è approvata secondo le procedure previste per i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

2. In attesa dell'eventuale ripermetrazione di cui al comma 1, restano in vigore le perimetrazioni già approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

3. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908 e sprovvisti di perimetrazione, sono perimetrati secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Gli abitati già dichiarati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 445/1908, possono essere sottoposti a verifica al fine di:

- a) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento e viceversa;
- b) eliminare il vincolo di trasferimento o consolidamento.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, emana direttive per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

(1) Articolo aggiunto dall'art.16, co.16, lett.c), della L.R.22/16, a decorrere dal 09/08/16.



Art. 7 - Disposizioni transitorie

1. Il Sindaco del Comune interessato, per gli interventi denunciati ai sensi dell'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, e dell'art. 11 del D.L. n. 57 del 1982 convertito in L. 29 aprile 1982, n. 187, che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge ma privi del certificato di cui all'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, deve acquisire, in sostituzione, un certificato da rilasciarsi dal direttore dei lavori e, in mancanza, da un collaudatore da nominarsi a cura del committente o costruttore, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all'epoca della loro esecuzione.

2. Per gli interventi di cui al comma precedente che risultano invece parzialmente realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco deve diffidare il committente o costruttore a nominare il collaudatore, che deve attendere ai compiti di cui alla presente legge.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Ai fini di studi, ricerche, proposte di aggiornamento di normative tecniche e procedurali, nonché per una economica conservazione degli atti, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve, entro lo stesso termine di cui al precedente art. 4, provvedere:

- a stabilire i criteri di normalizzazione degli elaborati depositati e della loro razionale conservazione in microfilm;
- a individuare i mezzi e le apparecchiature necessari per la schedatura dei dati assunti a base dei progetti e dei risultati conseguiti;
- a stipulare apposite convenzioni con Enti di ricerche o Istituti universitari al fine di fornire agli Organi della Regione consulenza ed informazioni per la formulazione di suggerimenti, ai diversi livelli, manuali di istruzioni e linee di indirizzo.

Art. 9 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte:

- 1) con gli appositi capitoli di bilancio denominati:
 - a) "Spese per gli adempimenti connessi alla esecuzione in danno dei lavori di demolizione o adeguamento delle opere realizzate in violazione delle norme sismiche, nonché per la nomina dei collaudatori";
 - b) "Spese per il Comitato di consulenza geologica, per convenzioni e consulenze prestate da Enti o privati, nonché per l'assistenza e consulenza in favore degli Enti locali";
 - c) "Spese per la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché per la formazione delle carte geologiche e tematiche";
 - d) "Spese per la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo e per il rilevamento ed il controllo dell'attività sismica"; la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 16 maggio 1970 n. 281 ed ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219;
 - 2) con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 e successivi, corrispondenti a quelli di cui ai capitoli 30, 33, 52, 56, 66 e 172 del bilancio 1982, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.
- 2.** Al recupero delle somme di cui al punto a) del precedente numero 1) si provvede con le modalità previste dall'art. 27 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 10 - Sanzioni

1. Per l'infrazione alle norme di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dalla L. n. 64 del 1974.

TITOLO II

Art. 11 - Strumenti urbanistici generali

1. Prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, ogni Comune della Regione dichiarato sismico o ammesso a consolidamento, è tenuto a



predisporre indagini geologiche-geognostiche, ai fini della prevenzione del rischio.

2. Le indagini dovranno reperire dati per la compilazione delle seguenti carte:

- Carta geolitologica;
- Carta della stabilità;
- Carta idrogeologica;
- Carta della zonazione del territorio in prospettiva sismica.

3. La base cartografica sarà in scala 1:5.000 o maggiorata in base ad esigenze particolari. Le previsioni urbanistiche degli strumenti generali non possono prescindere dai risultati delle dette indagini.

Art. 12 - Contenuti delle Carte

Carta geolitologica.

Ai fini della compilazione della carta dovrà essere eseguito un rilevamento litologico di superficie, integrato dalle risultanze delle indagini dirette e indirette svolte nell'ambito del territorio, per la definizione della stratigrafia e delle strutture, nonché, per le caratteristiche tecniche generali.

La situazione geologica locale dovrà essere inquadrata nel contesto geologico regionale e alla luce della storia sismica regionale.

A corredo della carta dovranno essere compilate sezioni geologiche in numero sufficiente a dare una chiara visione delle caratteristiche geologiche e strutturali.

Ove necessario saranno riportati altresì gli aspetti morfologici locali significativi sotto l'aspetto della risposta sismica.

Carta della stabilità.

Sulla base di rilevazioni geomorfologiche integrate da indagini specifiche dirette ed indirette saranno riportati i fenomeni di instabilità reali e potenziali antichi e recenti.

In particolare si dovranno classificare i dissesti in base al tipo, causa, evoluzione, importanza (fenomeni profondi o superficiali), dinamica (attivi, quiescenti o stabilizzati).

Sulla base degli accertamenti eseguiti si dovrà esprimere un giudizio sulla possibilità di recupero del territorio.

La carta della stabilità potrà essere corredata da una suddivisione del territorio per classi di pendenza.

Carta idrogeologica.

Lo studio per la compilazione della carta dovrà definire la situazione idrologica e idrogeologica, sia in prospettiva sismica, sia in funzione di eventuale utilizzazione e protezione delle risorse idriche.

Carta della zonazione del territorio di prospettiva sismica.

Attraverso l'elaborazione e l'esame dei dati ottenuti mediante le indagini di cui innanzi, e con l'ausilio, quando possibile, degli elementi ricavabili dalla carta del danno, si dovrà redigere una carta della zonazione del territorio, che ha per scopo la definizione di zone omogenee per quanto riguarda il comportamento in prospettiva sismica, specificando la natura del rischio.

Per la compilazione della carta potranno essere effettuate ulteriori indagini specifiche per la definizione della rigidità degli orizzonti di interesse geotecnico.

Le carte di cui innanzi costituiscono degli allegati ad una relazione generale illustrativa nella quale verranno trascritte le metodologie e commentati i risultati ottenuti.

Art. 13

1. Nei Comuni dichiarati sismici gli strumenti urbanistici generali vigenti devono essere adeguati sulla base delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, entro il termine perentorio di dodici mesi. In mancanza vi provvede l'Ente delegato all'approvazione dei detti strumenti urbanistici.

2. Per gli strumenti urbanistici generali adottati e già presentati per la approvazione, l'Amministrazione Comunale provvederà al loro adeguamento entro il termine perentorio di dodici mesi dall'intervenuta approvazione.

3. Per quelli soltanto adottati per l'approvazione, il Comune dovrà provvedere al loro adeguamento prima della trasmissione per l'approvazione. In mancanza vi provvede l'Ente delegato.

Art. 14 - Strumenti urbanistici esecutivi

1. Prima della formazione degli strumenti urbanistici esecutivi nei Comuni dichiarati sismici, devono predisporre indagini geologiche-tecniche e geognostiche ai fini della prevenzione del rischio. Devono essere rilevate:



- la giacitura degli strati e la loro potenza fino alla profondità di 20-40 metri, sulla base di indagini dirette e indirette;
- caratterizzazioni geotecniche dei terreni mediante prove di laboratorio in sito;
- andamento della falda idrica mediante indagine diretta;
- caratterizzazione sismica dei terreni.

2. Ove necessario deve effettuarsi una analisi della stabilità dei versanti con idonei controlli topografici, inclinometrici e piezometrici.

3. La relazione generale, corredata da disegni e carte, illustra il piano delle indagini eseguite e le risultanze dando una chiara visione delle caratteristiche geologiche e geotecniche.

4. Le precedenti disposizioni si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non si è ancora iniziata l'attuazione.

Art. 15

1. Le responsabilità per l'osservanza delle norme sismiche relative agli strumenti urbanistici di cui all'art. 1 - secondo comma - ricadono nei limiti delle rispettive competenze sul geologo e sul progettista. Le stesse responsabilità ricadono su coloro che hanno concorso a modificare, in sede di adozione, lo strumento urbanistico.

2. Il parere dell'Organo tecnico consultivo sugli strumenti urbanistici dei Comuni dichiarati sismici sostituisce quello di cui al primo comma dell'articolo 13 della L. n. 64 del 1974.

Art. 16 - Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

